



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Modena, 22 maggio 2017

**Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI**

Oggetto: Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. Art 8, DL 17/2/2017, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 46/2017.

Com'è noto, l'art. 8, comma 1, lett. a)-bis, del DL n. 13/2017, indicato in oggetto, ha inserito, dopo l'art. 5 del d.lgs n. 18/8/2015, n. 142, recante, tra le altre, norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, l'art. 5-bis, rubricato *"iscrizione anagrafica"*.

Il comma 1 della nuova disposizione prevede che l'istituto della convivenza anagrafica, di cui all'art. 5 del regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989), possa essere applicato sia nella ipotesi in cui l'interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee, ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato *individualmente* in anagrafe.

Il successivo comma 2 - analogamente a quanto previsto dagli artt. 6, comma 2, e 13, comma 2, del citato regolamento, con riguardo alla generale disciplina dell'istituto della convivenza anagrafica - sancisce *l'obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.*



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Il comma 3, prevede, infine, testualmente, che *"La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1"*.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 5/2017 dello scorso 18 maggio, ha comunicato che tale disposizione introduce una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell'interessato ad essere nuovamente iscritto.

In considerazione della rilevanza degli indirizzi operativi testé indicati, si invitano le SS.LL. a voler fornire analoghe direttive al proprio personale dipendente, al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative.

IL PREFETTO
(Paba)